



REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N.448 del Registro

OGGETTO: Autorizzazione alla A.S.D. "Avis Sport Novoli" di Novoli (LE) allo svolgimento della competizione podistica denominata: "IV^a Corri Sant'Antonio", che si terrà il 6 Gennaio 2022.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO il decreto legislativo 15/1/2002 n° 9 art. 2;

VISTA la Legge 1 agosto 2002, n° 168;

VISTA la Legge n.35 del 22 Maggio 2020, G.U. n.132 del 23 Maggio 2020;

VISTO il DPCM 7 Agosto 2020, G.U. n.198 dell'8 Agosto 2020;

VISTE le linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria di base, emanate ai sensi del DPCM del 17 Maggio 2020, art.1 let. f), G.U. n.126 del 17 Maggio 2020;

CONSIDERATE le proprie ordinanze regionali n.269 del 24 Giugno 2020 e n.336 del 12 Agosto 2020;

VISTA l'istanza acquisita agli atti con prot. n.AOO_174/7639 del 6 Dicembre 2021 con la quale la A.S.D. Avis sport Novoli, con sede legale in Novoli (LE) in Via Pendino n.30, chiede l'autorizzazione ad effettuare una manifestazione podistica per il giorno 6 Gennaio 2022, denominata "IV^a Corri Sant'Antonio";

PRESO ATTO che la suddetta gara interesserà il Comune di Novoli;

VISTI i nulla osta/autorizzazioni degli Enti proprietari delle strade interessate dal percorso: Comune di Novoli e Provincia di Lecce;

VISTO il certificato di assicurazione della società organizzatrice della manifestazione per la R.C. allegato all'istanza di cui sopra;

RITENUTA l'opportunità di consentire lo svolgimento della suddetta gara, non sussistendo motivi ostativi, subordinatamente alla osservanza delle sottoindicate prescrizioni;



REGIONE PUGLIA

AUTORIZZA

La A.S.D. Avis sport Novoli con sede legale in Novoli (LE) allo svolgimento della competizione podistica denominata "IV^a Corri Sant'Antonio", programmata per il 6 Gennaio 2022, in conformità a quanto di seguito specificato.

L'autorizzazione è concessa a condizione che siano osservate scrupolosamente tutte le condizioni dettate dagli Enti/Organismi interessati con le note citate in premessa che qui si intendono richiamate, nonché le seguenti prescrizioni:

- per l'intera durata della manifestazione deve essere assicurata una costante assistenza sanitaria con la presenza di almeno un'ambulanza con medico a bordo al seguito della gara;
- il rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 360 del DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 – Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada – segnalando l'inizio e la fine della carovana dei ciclisti impegnati nella competizione con i prescritti cartelli mobili – INIZIO GARA – FINE GARA;
- deve essere esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
- deve essere assicurata, con proprio personale munito di bracciale o di altro indumento con evidenti segni di riconoscimento, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico, alle intersezioni stradali e agli sbocchi dei passi carrabili;
- deve essere assicurata, in assenza della scorta di polizia, attività di Scorta Tecnica a cura degli organizzatori e con l'osservanza delle forme e modalità previste dal disciplinare delle Scorte Tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 novembre 2002 (G.U. n°29 del 5 febbraio 2003) e s. m. ed i..

Gli organizzatori della manifestazione podistica inoltre devono:

- mettere in atto con personale e mezzi propri, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di presegnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia della strada percorsa dai ciclisti partecipanti alla gara;
- porre in essere idonee misure di sicurezza passiva affinché il pubblico non soste in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla gara;
- transennare i tratti di strada antecedenti e successivi alla zona di partenza e a quella di traguardo per una lunghezza proporzionata alla velocità ed al numero dei ciclisti in gara;
- prevedere un'adeguata protezione dei concorrenti con la sistemazione di balle di paglia o analoghi dispositivi protettivi e di contenimento in prossimità dei tratti pericolosi del percorso;

E' fatto obbligo agli organizzatori di adottare opportune misure di sicurezza, adeguati servizi sanitari anche in relazione all'emergenza epidemiologica in corso e antincendi nonché misure di vigilanza lungo il percorso assicurandosi che non siano arrecati danni alle strade ed all'ambiente naturale circostante e, in ogni caso, che sia ripristinata puntualmente la situazione precedente.



REGIONE PUGLIA

I Sindaci dei Comuni indicati nella premessa e gli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica sono incaricati di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel presente decreto e di adottare tutte le misure idonee ad assicurare il regolare svolgimento della manifestazione.

E' fatto obbligo alle Forze di Polizia di sospendere in qualsiasi momento la manifestazione suddetta per esigenze di ordine pubblico nell'esclusivo interesse della tutela della pubblica incolumità.

Si precisa che questo Ente è, in ogni caso, sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni arrecati a persone e/o cose.

Data a Bari, addì 28 Dicembre 2021

d'ordine del Presidente
Il Vicepresidente
PIEMONTESE